

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hitachi Metals Ltd supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Nexans France e Nexans / Commissione

(Causa T-449/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Illegittimità della decisione di ispezione — Termine ragionevole — Principio di buona amministrazione — Principio della responsabilità personale — Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda — Prova sufficiente dell'infrazione — Durata dell'infrazione — Ammende — Proporzionalità — Parità di trattamento — Competenza estesa al merito»)

(2018/C 328/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France SAS (Courbevoie, Francia) e Nexans SA (Courbevoie) (rappresentanti: G. Forwood, avvocato, M. Powell, A. Rogers e A. Oh, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, H. van Vliet e A. Biolan, successivamente C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE intesa a ottenere, in via principale, l'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti, nonché, in subordine, la riduzione dell'importo delle ammende inflitte a queste ultime.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Nexans France SAS e la Nexans SA sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Sumitomo Electric Industries et J-Power Systems / Commissione

(Causa T-450/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Prova dell'infrazione — Durata della partecipazione — Dissociazione pubblica — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Gravità dell'infrazione — Competenza estesa al merito»)

(2018/C 328/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sumitomo Electric Industries Ltd (Osaka, Giappone) e J-Power Systems Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Hansen, L. Crocco, J. Ruiz Calzado e S. Völcker, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, H. van Vliet e J. Norris-Usher, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a queste ultime.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Sumitomo Electric Industries Ltd e la J-Power Systems Corp. sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Fujikura / Commissione

(Causa T-451/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Prova dell'infrazione — Durata della partecipazione — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Gravità dell'infrazione — Competenza estesa al merito»)

(2018/C 328/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: L. Gyselen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da M. Johansson, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Fujikura Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Viscas Corp sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.